



Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Visto l'art. 41 della su citata L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP);

Visto in particolare il comma 3, dell'articolo medesimo il quale dispone che alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale;

Richiamata la delibera n. 32 dd. 12 gennaio 2007 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito che in sede di prima applicazione del FAP e ferma restando la ripartizione territoriale delle risorse da effettuarsi con l'apposito atto previsto dall'articolo 41 comma 3 della legge regionale 6/2006 venga destinato l'importo di euro 1.200.000,00 per gli interventi previsti all'articolo 8 del "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" approvato con. D.P.Reg. 035/Pres. dd 21 febbraio 2007;

Preso altresì **atto** che la medesima deliberazione stabilisce che, della quota disponibile rimanente come ripartita con i criteri indicati nel testo allegato al presente provvedimento, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinino non meno del 15% di quanto loro assegnato al finanziamento di progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7 del citato "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6";

Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, nella seduta del 25 maggio 2007, ha espresso parere favorevole ai criteri individuati nel testo allegato, così come previsto all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2007 ha altresì espresso parere favorevole così come previsto dall'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 27 luglio 2007;

Decreta

1. E' approvato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6.

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 destinatari
- Art. 3 individuazione quote e finalità
- Art. 4 criteri e modalità di riparto
- Art. 5 rendicontazione
- Art. 6 norma transitoria
- Art. 7 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, che concorrono a sostenere finanziariamente prestazioni e servizi destinati ai soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

art. 2 destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del Fondo cui al presente regolamento sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 comma 2 della legge regionale 6/2006.

art. 3 individuazione quote e finalità

1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1 sono così suddivise:
 - a) prioritariamente è riservata una quota non inferiore al 6,5% e non superiore al 7% per le finalità previste all'articolo 8 del "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6" approvato in via definitiva con decreto n. 035/Pres dd 21 febbraio 2007;
 - b) la rimanente disponibilità è destinata agli altri interventi previsti nel già citato "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6";

art. 4 criteri e modalità di riparto

1. La quota di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) è ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale.
2. La quota di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) è così ripartita:
 - a) il 40% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;
 - b) il 60% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.
3. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 2, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7 del "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6" approvato in via definitiva con decreto n. 035/Pres dd 21 febbraio 2007;

art. 5 rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

art. 6 norma transitoria

1. Per l'anno 2007 la quota di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) è pari a Euro 1.200.000,00 e viene ripartita con i criteri indicati all'articolo 4 comma 1.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE